



# **COMUNE DI ROTONDI**

(Prov. di Avellino)

## **Regolamento per la concessione in uso di sale di proprietà del Comune**

### **Articolo 1**

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di sale di proprietà comunale.

### **Articolo 2**

*(Attribuzioni agli organi)*

1. L'individuazione delle sale oggetto del presente regolamento avviene con atto di Giunta.
2. Nel rispetto dei criteri generali di cui al presente regolamento spetta alla Giunta individuare il Settore dell'Amministrazione competente al rilascio delle concessioni in uso delle Sale di proprietà del Comune di Rotondi.

### **Articolo 3**

*(Utilizzo delle sale)*

1. L'utilizzo delle sale, oltre che per iniziative e manifestazioni istituzionali o patrocinate dall'Amministrazione comunale, è concesso con le modalità definite dal presente regolamento a soggetti, enti e associazioni che ne facciano richiesta, anche al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città.
2. L'utilizzo della sale di cui all'art.2, comma 3 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
3. Qualora ve ne sia la disponibilità le sale possono essere concesse a pagamento a soggetti, enti o associazioni che ne facciano richiesta in occasione di eventi a carattere storico, culturale, sociale e morale di particolare rilevanza cittadina, in conformità a quanto disposto ai successivi artt. 7 e 8.

**Articolo 4**  
*(Competenze della Giunta)*

1. Compete alla Giunta disciplinare:
  - a) le modalità di utilizzo delle sale e le relative limitazioni;
  - b) le modalità di rilascio delle concessioni in uso ivi comprese le disposizioni specifiche relative agli allestimenti delle sale e alle operazioni di pulizia delle medesime;
  - c) le modalità di rinuncia e revoca delle concessioni in uso;
  - d) le modalità di pagamento delle tariffe e delle spese a carico del concessionario.

**Articolo 5**  
*(Utilizzo delle sale in campagna elettorale)*

1. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

**Articolo 6**  
*(Tariffe)*

2. Le tariffe per la concessione in uso delle sale sono determinate dal Consiglio comunale.
3. La tariffe vengono determinate sulla base dei costi sostenuti e della valutazione dell'immobile secondo un criterio reddituale - patrimoniale.
4. Il Consiglio comunale provvede annualmente all'adeguamento delle tariffe in sede di approvazione del bilancio di previsione, anche sulla base della determinazione dei costi effettuata dai Settori.
5. Nelle tariffe sono comprese le spese per le utenze anche differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento.
6. Le tariffe potranno essere aumentate in ragione dell'eventuale uso commerciale delle sale

**Articolo 7**  
*(Esenzioni)*

1. Le sale vengono concesse gratuitamente per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale.
2. Le sale, ad eccezione di quelle individuate con proprio atto dall'organo competente, vengono concesse gratuitamente anche per manifestazioni o attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
3. Ulteriori esenzioni in ragione di particolari utilizzi possono essere stabilite in sede di approvazione delle tariffe secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 3.

## **Articolo 8**

*(Spese a carico del concessionario)*

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:
  - a) di allestimento;
  - b) per i lavori di facchinaggio;
  - c) per il noleggio degli arredi e dell'impianto di amplificazione;
  - d) di guardiania.

## **Articolo 10**

*(Deposito cauzionale)*

1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione delle sale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non potrà essere superiore all'ammontare della tariffa dovuta.

## **Articolo 11**

*(Risarcimento danni)*

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.
2. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune di Rotondi, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune di Rotondi, occorsi a causa o in occasione della concessione.

## **Articolo 12**

*(Norme transitorie)*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino a che il Consiglio comunale non determini, anche non contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe per la concessione in uso delle sale comunali di cui al presente regolamento, si continuano ad applicare le tariffe attualmente in vigore.